

Bando recante criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, per la riqualificazione dei quartieri urbani, di cui all'articolo 53 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Interventi finanziabili, spese ammissibili e ammontare del contributo

Art. 4 Presentazione della domanda

Art. 5 Criteri per l'assegnazione del contributo

Art. 6 Istruttoria della domanda

Art. 7 Concessione del contributo

Art. 8 Presentazione della rendicontazione liquidazione ed erogazione del contributo

Art. 9 Revoca o rideterminazione

Art. 10 Ispezioni e controlli

Art. 11 Rinvii

Art. 12 Pubblicazione, informazioni e contatti

## **art. 1** Oggetto

**1.** Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), i criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri urbani o delle circoscrizioni cittadine, con riferimento agli interventi volti al mantenimento del decoro urbano di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale.

## **art. 2** Soggetti beneficiari

**1.** Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge regionale 10/2023, possono beneficiare dei contributi i Comuni della Regione con popolazione superiore a 30.000 abitanti alla data della domanda.

## **art. 3** Interventi finanziabili, spese ammissibili e ammontare del contributo

**1.** Sono ammissibili a contributo le seguenti spese volte alla riqualificazione dei quartieri urbani, relative ad interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda, e riconducibili ad interventi volti al mantenimento del decoro urbano, riguardanti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), riguardanti:
- 1) lavori di manutenzione di aree verdi, con esclusione della sola potatura o del mero sfalcio di superfici erbose, o realizzazione di aiuole fiorite, finalizzati ad abbellire e arricchire la biodiversità cittadina;
  - 2) lavori di ripristino di pavimentazione pedonale, ciclabile e stradale; in caso di lavori di pavimentazione stradale sono ammissibili solo interventi minimali di connessione a pavimentazione pedonale o ciclabile;
  - 3) interventi di street art o rigenerazione urbana di spazi pubblici, anche da realizzarsi

- in collaborazione con associazioni o soggetti pubblici e privati del territorio;
- 4) tinteggiatura o sistemazione facciate di edifici di proprietà del Comune;
- b) interventi di fornitura e posa, o sola fornitura, manutenzione straordinaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009, riguardanti:
- 1) accessibilità a luoghi pubblici;
  - 2) strutture temporanee, quali ad esempio chioschi, edicole e stand;
  - 3) elementi di arredo urbano, quali ad esempio panchine, fioriere, rastrelliere per biciclette, cestini per rifiuti, espositori, bacheche, insegne,—cartelli e totem informativi;
  - 4) illuminazione di spazi pubblici;
  - 5) attrezzature ludico sportive da collocarsi all'aperto, in aree verdi o spazi pubblici, realizzati con materiali atossici ed ecocompatibili.
2. I beni devono risultare in regola con le principali norme tecniche applicabili per garantire la sicurezza (UNI, UNI EN, ISO, etc.).
3. Gli interventi e le forniture devono essere conformi ai criteri della progettazione universale e garantire l'accessibilità, nel rispetto della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità e devono essere realizzati su aree ed immobili di proprietà comunale).
4. Sono ammissibili le spese, sostenute dopo la presentazione della domanda, per la realizzazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, (Disciplina organica dei lavori pubblici) o relative all'acquisto o la posa delle forniture.
5. Sono escluse eventuali spese per noleggio di forniture, acquisto di dotazioni informatiche, nonché le spese per il personale comunale.
6. Il contributo è concesso con riferimento ad un intervento inteso in maniera unitaria in considerazione della natura, dell'oggetto o della tipologia, ancorchè realizzato in diverse aree del territorio comunale e comprensivo di diverse tipologie di lavori o forniture tra quelli descritti al comma 1, nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili e di 40.000,00 euro per ciascuna domanda.

## **art. 4** Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana dalle ore 9.00 di lunedì 9 settembre alle ore 16.00 di lunedì 30 settembre 2024.
2. La domanda è redatta secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata ed è presentata esclusivamente mediante PEC, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma di esecuzione dei lavori o delle forniture.
3. Ciascun Comune può presentare una sola domanda per anno solare.
4. Le domande presentate in difformità da quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 sono dichiarate inammissibili ed archiviate.

## **art. 5** Criteri per l'assegnazione del contributo

1. Le domande di contributo relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono trattate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine cronologico di presentazione, desunto dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata dal file di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio.

## **art. 6** Istruttoria della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente Bando, nonché la

rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

**2.** Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

**3.** Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni.

## **art. 7** Concessione del contributo

**1.** I contributi sono concessi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per la rendicontazione degli interventi.

**2.** La concessione è disposta sulla base della documentazione trasmessa con la domanda:

a) ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7/2000, nel caso i costi rappresentati nella domanda siano riferiti prevalentemente a forniture;

b) ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 nel caso i costi rappresentati nella domanda siano riferiti prevalentemente a lavori.

**3.** Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, dipendenti da economie sopravvenute derivanti da disimpegni o dalla destinazione di nuove risorse, il Servizio competente procede alla concessione del contributo nei confronti dei titolari delle domande finanziabili.

**4.** La domanda utilmente presentata, non interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, riceve l'assegnazione parziale, previa accettazione da parte del richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

**5.** Le domande non finanziate entro l'anno solare successivo a quello di presentazione, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione attraverso la pubblicazione sulla pagina internet dedicata.

## **art. 8** Presentazione della rendicontazione, liquidazione ed erogazione del contributo

**1.** Il beneficiario, a seguito della realizzazione dell'intervento individuato nella domanda, presenta la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

**2.** È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, presentata prima della scadenza del termine stesso.

**3.** Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a), l'erogazione del contributo è disposta a seguito di rendicontazione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7/2000; nel caso previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), l'erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

**4.** Il Servizio procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'eventuale erogazione e la determinazione in via definitiva del contributo e la coerenza con quanto indicato nella domanda e nel decreto di concessione.

**5.** Il decreto di liquidazione ed eventuale erogazione del contributo, previa eventuale rideterminazione del contributo concesso, è adottato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

## **art. 9** Revoca o rideterminazione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario e in tutti i casi si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non possa essere raggiunto.
2. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa ammissibile rendicontata sia inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo medesimo.

### **art. 10** Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio può effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e alle rendicontazioni presentate.

### **art. 11** Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002.

### **art. 12** Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente Bando è pubblicato sulla pagina internet della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvig/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA43/> ove sono indicati i nominativi e i contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE